



COMUNE DI ALBA ADRIATICA
PROVINCIA DI TERAMO

UFFICIO COMMERCIO E POLIZIA AMMINISTRATIVA

Web: <https://www.comune.alba-adriatica.te.it>

Email: commercio@comune.alba-adriatica.te.it

MANIFESTAZIONI TEMPORANEE:

attività di intrattenimento e spettacolo a carattere pubblico (artt. 68, 69, 80 TULPS)

Circolare informativa

Introduzione

Questa sezione vuole fornire agli operatori del settore un quadro informativo generale, non esaustivo, delle procedure amministrative e degli adempimenti normativi; in relazione alla specifica manifestazione temporanea di pubblico spettacolo che si intende realizzare potrebbero, infatti, essere necessarie integrazioni alla documentazione indicata, in ragione delle normative vigenti.

Attività di intrattenimento

Per attività di intrattenimento e spettacolo si intendono divertimenti, distrazioni, intenzionalmente offerti al pubblico, in rapporto ai quali si prospetta l'esigenza dell'intervento della pubblica amministrazione a garanzia di rilevanti interessi della collettività, rappresentati in particolare dall'incolumità e dall'ordine pubblico. In particolare per intrattenimento si intendono attività che presuppongono la partecipazione attiva del pubblico come ad esempio discoteche, parchi divertimento e giostre, mentre per spettacolo si intendono attività a cui il pubblico partecipa passivamente come nel caso di spettacoli di danza. In generale le attività di intrattenimento o spettacolo necessitano di autorizzazioni, salvo che lo spettacolo sia stato indetto nell'esercizio di una attività non imprenditoriale. Nessuna autorizzazione o licenza è richiesta, per esempio, per le riunioni a scopo di divertimento o di passatempo sia in circoli privati, riservati ai soli soci, sia in circoli aperti al pubblico, purché risulti che lo spettacolo non sia stato indetto nell'esercizio di una vera e propria attività imprenditoriale. Dalla normativa e dalla giurisprudenza formatasi in materia si ricava infatti che l'elemento discriminante, sul quale occorre basarsi per stabilire il carattere pubblico o privato di un'attività di spettacolo, è l'imprenditorialità o meno dell'iniziativa.

L'attività imprenditoriale

Per qualificarsi come svolta nell'esercizio di attività imprenditoriale, l'attività deve essere genericamente finalizzata al lucro – inteso come profitto in senso economico - ossia chi la esercita si



prefigge di ricavare dalla stessa un profitto personale. L'attività imprenditoriale è caratterizzata quindi dalla presenza di uno o più dei seguenti elementi:

- pagamento del biglietto di ingresso, anche a mezzo di rilascio di tessere;
- pubblicità degli spettacoli a mezzo di giornali, radio, locandine od altro;
- caratteristiche dei locali tali da ritenere di essere in presenza di attività imprenditoriale;
- numero delle persone che accedono ai locali: necessitano di licenza per esempio le manifestazioni che si svolgono in spazi privati nei quali sia consentito l'ingresso con biglietto d'invito se, per il numero delle persone invitate o per altre circostanze, il numero degli accessi divenga rilevante.

Per poter svolgere una manifestazione temporanea di pubblico spettacolo (manifestazione musicale, sportiva, danzante o espositiva quale mostre, concerti, eventi di varia natura, che si svolge in un determinato periodo, con una data di inizio e fine precise) in spazi privati con carattere di imprenditorialità o in spazi pubblici occorre ottenere una licenza per manifestazioni temporanee di pubblico spettacolo.

Manifestazioni temporanee di pubblico spettacolo

Per manifestazioni temporanee di pubblico spettacolo, ci si riferisce allo svolgimento, in area pubblica, privata, o in un locale, comunque aperti al pubblico, di una manifestazione di pubblico spettacolo o intrattenimento, ai sensi dell'art. 68 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (Senza licenza del Questore non si possono dare in luogo pubblico o aperto o esposto, al pubblico, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, né altri simili spettacoli o trattenimenti, e non si possono aprire o esercitare circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione. Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all' articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, presentata allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo. Per le gare di velocità di autoveicoli e per le gare aeronautiche si applicano le disposizioni delle leggi speciali).

In caso di organizzazione di una manifestazione, con i caratteri di cui sopra, si rende necessario che l'organizzatore della stessa presenti una Segnalazione Certificata di Inizio Attività all'indirizzo dedicato del competente S.U.A.P. (sportello unico attività produttive) del Comune compilando il previsto Modello di SCIA per manifestazione con capienza superiore a 200 persone, nel caso in cui sia necessaria la verifica della Commissione di Vigilanza per i locali/allestimenti della manifestazione aventi capienza superiore a 200 persone.

In caso di SCIA per manifestazione su area pubblica, dovrà preventivamente essere richiesto il suolo pubblico con l'apposito modello. Nel caso in cui l'area debba essere chiusa al traffico, occorre effettuare la richiesta per la Modifica temporanea di circolazione e sosta dei veicoli.

Con riferimento ai limiti di rumorosità di cui alla normativa vigente, la manifestazione dovrà terminare entro le ore 24, per quanto attiene le specifiche tecniche e di controllo, si rimanda al piano di classificazione acustica per la disciplina delle attività rumorose.



Potrà essere richiesta l'**AUTORIZZAZIONE IN DEROGA** alle prescrizioni di cui al piano di classificazione **acustica** per la disciplina delle attività rumorose, utilizzando una specifica modulistica che sarà predisposta, **inderogabilmente 20 giorni prima della manifestazione**: il mancato rispetto del termine determinerà la non procedibilità dell'istanza.

Il limite massimo annuo di giornate di manifestazione/concerti autorizzabili in un medesimo luogo è previsto nel citato piano di classificazione acustica.

Cosa Occorre

L'organizzatore della manifestazione deve presentare una Segnalazione Certificata di Inizio Attività al Comune compilando il previsto Modello di SCIA per manifestazione con capienza superiore a 200 persone, nel caso in cui sia necessaria la verifica della Commissione di Vigilanza per i locali/allestimenti della manifestazione aventi capienza superiore a 200 persone. In caso di SCIA per manifestazione su area pubblica, dovrà preventivamente essere richiesto il suolo pubblico con l'apposito modello.

Nel caso in cui l'area debba essere chiusa al traffico, occorre effettuare la richiesta per la Modifica temporanea di circolazione e sosta dei veicoli.

Con riferimento ai limiti di rumorosità si rinvia a quanto sopra già rappresentato.

Relativamente **alle attrezzature installate ed ai luoghi di svolgimento**, si possono classificare varie tipologie:

1. Il luogo all'aperto in cui si svolgerà la manifestazione, **è escluso dal campo di applicazione del D.M. 19 agosto 1996** "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo" in quanto **NON VERRANNO INSTALLATE specifiche strutture destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli o intrattenimenti, né palchi, o pedane per artisti, né attrezzature elettriche e di amplificazione sonora accessibili al pubblico**: non è necessaria la verifica della CCV né la Relazione Tecnica;
2. Il luogo all'aperto in cui si svolgerà la manifestazione, **è compreso nel campo di applicazione del D.M. 19 agosto 1996** "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo" in quanto **VERRANNO ALLESTITE specifiche strutture per lo stazionamento del pubblico, nonché palchi o pedane per artisti o attrezzature elettriche e di amplificazione sonora accessibili al pubblico** (con Decreto del Ministro dell'Interno 18 dicembre 2012, recante "Modifica al decreto del Ministro dell'interno 19 agosto 1996, pubblicato sulla G.U. numero 301 del 28 dicembre, le norme previste nel Titolo IX delle norme tecniche allegato al Decreto del 1996 sono state estese a tutti i tipi di palco e pedane senza limiti di altezza nonché alle attrezzature elettriche compreso quelle di amplificazione sonora anche se installate in aree non accessibili al pubblico) **CON UNA CAPIENZA PARI O INFERIORE A 200 PERSONE**; pertanto, deve essere allegata la Relazione Tecnica di un professionista iscritto all'albo degli ingegneri, degli architetti o nell'albo dei geometri, che attesta la rispondenza delle strutture alle norme e regole tecniche stabilite con il



citato D.M. e che sostituisce le verifiche e gli accertamenti da parte della Commissione di Vigilanza della conformità alle disposizioni vigenti per l'igiene, per la sicurezza e per l'incolumità pubblica, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del DPR 311/2001;

3. **IL LOCALE AL CHIUSO** in cui si svolgerà la manifestazione ha una **CAPIENZA PARI O INFERIORE A 200 PERSONE** e pertanto deve essere allegata la Relazione Tecnica di un professionista iscritto all'albo degli ingegneri, degli architetti o nell'albo dei geometri, che attesta la rispondenza delle strutture alle norme e regole tecniche vigenti e che sostituisce le verifiche e gli accertamenti della conformità alle disposizioni vigenti per l'igiene, per la sicurezza e per l'incolumità pubblica, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del DPR n. 311/2001 (Mod. di S.C.I.A.: la relazione tecnica potrà essere soggetta ad esame da parte della CCVLPS);
4. **IL LUOGO ALL'APERTO** in cui si svolgerà la manifestazione prevede l'installazione di impianti **con CAPIENZA SUPERIORE A 200 PERSONE** oppure trattasi di locale al chiuso con capienza superiore a 200 persone: in questo caso deve essere richiesto - **20 giorni prima della manifestazione** - il sopralluogo da parte della Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo allegando all'istanza la documentazione necessaria. *Il verbale di sopralluogo deve essere poi allagato alla SCIA per la manifestazione;*
5. La capienza del locale/degli allestimenti nell'area all'aperto è **SUPERIORE A 200 PERSONE** ma se la Commissione Comunale di Vigilanza ex art. 141 bis T.U.L.P.S./Provinciale ex art. 142 T.U.L.P.S. ha verificato l'agibilità dei medesimi allestimenti (locale, area, struttura, impianti) in data non anteriore a due anni (art. 4, ultimo capoverso, del DPR n. 311/2001), la verifica è ancora valida e se ne deve dare atto nella SCIA.

Nel modello devono essere indicate le attività svolte all'interno della manifestazione, come ad es. Tombole/Lotterie/Pesche di Beneficenza, oppure l'installazione di attrezzature dello Spettacolo Viaggiante per cui è necessaria la licenza ai sensi dell'art. 69 TULPS, oppure ancora l'attività di Somministrazione di alimenti e bevande, per la quale si effettua l'apposita SCIA compilando il relativo riquadro incluso nel modello, qualora l'attività sia gestita direttamente dall'organizzatore anche tramite un delegato.

Attività commerciale concomitante

Le eventuali attività di vendita concomitanti alla manifestazione, sono disciplinate dalla normativa statale e regionale in materia di Commercio su Aree Pubbliche, nonché dal relativo Regolamento Comunale.

In relazione all'attività di somministrazione, è necessario precisare che:

- qualora la somministrazione venga svolta direttamente dagli organizzatori con l'ausilio di volontari senza avvalersi di imprese specializzate, l'attività deve essere indicata nella medesima SCIA: l'organizzatore deve possedere i requisiti morali di cui all'art. 5, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 114/98, oltre al rispetto delle norme igienico sanitarie e di sicurezza (ai sensi L.R. 11/2008, art. 1 cc. 6-10, 108).



- nel caso invece in cui l'organizzatore della manifestazione si avvalga, per l'attività di somministrazione, di un'impresa specializzata, sarà il titolare di questa a dover presentare un'apposita SCIA per la somministrazione temporanea in occasione della manifestazione di riferimento.

Per quanto riguarda l'aspetto igienico sanitario, l'operatore deve svolgere l'attività nel rispetto dei requisiti generali e specifici richiesti dal Regolamento CE n. 852/2004.

Ai sensi dell'art. 18 del T.U.L.P.S. l'organizzatore deve comunicare alla Questura - locale Commissariato di P.S. - la manifestazione almeno tre giorni prima del suo svolgimento.